



SINISTRI MARITTIMI E TUTELE ASSICURATIVE

di Simona Coppola

Chi vive il mare per lavoro come per passione sa, o dovrebbe sapere, che la sicurezza della propria imbarcazione, delle persone e dell'ambiente marino devono essere tenute in massima considerazione. Il mare non è certamente un ambiente ostile, anzi, personalmente, lo considero tra i più accoglienti, ma è certo che la navigazione comporti dei rischi ed a volte basti una distrazione, una errata manovra nostra o di chi incrociamo, un cattivo tempo per creare dei danni anche ingenti. Non a caso l'assicurazione è nata come assicurazione marittima.

SIMONA COPPOLA

Simona Coppola è socio dello Studio Legale Garbarino, avvocato dal 2007 e iscritta al Foro di Genova. Principali aree di attività: materie attinenti il diritto marittimo, porti e infrastrutture, controversie e soluzione di dispute, trasporti internazionali, questioni relative a brokeraggio assicurativo, compravendita di navi, contratti di leasing nautico e consulenza in materia di diporto.

Avete domande per l'Avv. Simona Coppola?

Scrivete all'indirizzo e-mail: info@mondobarcamarket.it



Un'utile misura contro i rischi connessi alla navigazione da diporto è infatti rappresentato dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che è stata resa obbligatoria oramai diversi anni fa. Non trascurabile però è il rischio di danni alla nostra imbarcazione che, generalmente, risultano molto onerosi.

La copertura offerta per il rischio di danneggiamento alla propria unità da diporto è oramai uno strumento ampiamente fornito dal comparto assicurativo e che è stato adattato dal settore navale ed è denominato polizza Corpi e Macchine o cd. "polizza Corpi".

Per polizza Corpi si intende la copertura di qualsiasi costruzione o galleggiante destinata al trasporto sia via mare che in acque interne, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro, essendo volte a preservare la nave, le sue pertinenze e le parti separabili come previsto dall'art. 515 del codice della navigazione.

Il regime assicurativo Corpi più diffuso è solitamente definito come "garanzia massima" o "A" che copre i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento, inclusa la perdita totale e l'abbandono dell'imbarcazione, nonché i cosiddetti "danni parziali" entro specifici limiti (per esempio: i danni alle vele sono indennizzabili

in conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi).

Ovviamente ampie ed articolate sono queste coperture tali da comprendere gli svariati rischi della navigazione e non è sempre facile interpretare le singole clausole e, per questa ragione, numerosi sono i contenziosi che vedono coinvolti assicurati ed assicuratori.

Una tra le più recenti sentenze sul tema in cui mi sono imbattuta riguarda una clausola delle assicurazioni Corpi che prevede l'indennizzo del danno all'apparato motore ed all'impianto elettrico per "affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da moto ondoso o da cattivo tempo" e ne chiarisce l'interpretazione che ne ha fornito la Corte di Appello di Genova. Oggetto della causa era un danno verificatosi all'apparato motore di una imbarcazione da diporto durante un viaggio tra la Sardegna e la Liguria.

L'imbarcazione, a causa dello sfilarsi di un manicotto che portava acqua per raffreddare il motore, aveva imbarcato molta acqua salata in sala macchine tale da comprometterne la governabilità.

La richiesta di indennizzo era stata respinta dagli assicuratori della imbarcazione che non ritenevano il sinistro coperto dalla polizza ed, in particolare, dalla clausola su menzionata non essendosi l'allagamento

verificato direttamente a causa del moto ondoso. Ne scaturì un contenzioso inizialmente radicato presso il Tribunale di Genova e poi appellato.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 10 gennaio 2020, decisione ritenuta degna di nota e commentata in autorevoli riviste di settore, ha evidenziato una interpretazione estensiva di detta clausola. A fronte di un lungo e molto articolato processo, la Corte di Appello ha deciso a favore del soggetto assicurato evidenziando che, l'allagamento per moto ondoso di una unità da diporto, deve intendersi in senso ampio fino a ricomprendere tutte le fattispecie in cui i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico siano provocati dall'afflusso di acqua marina anche qualora dipendano dall'apertura di falle o di varchi idonei all'inondazione, anche indiretta, della unità.

Le clausole di una polizza Corpi che preveda l'indennizzo per affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto per moto ondoso dovuto a cattivo tempo devono pertanto essere interpretate, alla luce della su menzionata sentenza, nel senso che non sia coperto solo il caso in cui le onde allaghino l'imbarcazione in maniera diretta ma, anche indiretta. Condivisibile o no la pronuncia detta certamente un nuovo approccio alla interpretazione della clausola assicurativa commentata.